

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva

OSSERVA

██████████ ha convenuto in giudizio la Banca ██████████ SpA (causa iscritta al n. ██████████/06 RGAC) esponendo che, in data 7/7/1977, aveva acceso presso la ██████████ - agenzia di San Benedetto del Tronto il conto corrente n. ██████████-F le cui condizioni economiche (condizioni di tenuta conto) non risultavano espressamente indicate, stante il generico rimando "alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

A seguito della fusione (incorporazione) tra la ██████████ e la ██████████, il conto in questione era divenuto n. ██████████ R; esso era stato estinto in data 15/3/2005.

Tra la data di apertura del conto corrente e soprattutto dalla data di concessione di un'apertura di credito su tale conto, gli interessi addebitati, secondo parte attrice, erano stati calcolati in base a tassi non determinati in maniera trasparente; inoltre la Banca aveva indebitamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione sul massimo scoperto.

Altre irregolarità, secondo parte attrice, potevano ravvisarsi nell'arbitrario addebito di commissioni e nella determinazione delle valute sulle operazioni registrate in conto.

Tutto ciò premesso, sulla base di una consulenza di parte, il ██████████ chiedeva che la Banca convenuta fosse condannata al pagamento delle somme addebitate sul conto e non dovute, risultando esse dal calcolo di interessi a tassi unilateralmente determinati, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dall'addebito trimestrale della commissione sul massimo scoperto, dall'addebito arbitrario di commissioni e dalla parimenti arbitraria determinazione delle valute sulle operazioni.

Le somme dovute al ██████████, secondo tale consulenza, erano pari ad € 201.434,00; oltre alla restituzione di tale somma, il ██████████ chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno cagionatogli.

La Banca convenuta, costituitasi in giudizio chiedeva che la citazione fosse dichiarata nulla per impossibilità di determinazione del suo oggetto.

Nel merito, eccepiva la prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio da controparte, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, potendo il disposto dell'art. 1283 cod. civ. essere derogato dagli usi normativi (e non negoziali, secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui alla memoria di costituzione). la legittimità dell'addebito della commissione sul massimo scoperto. la

legittimità dell'addebito delle commissioni e della determinazione delle valute sulle operazioni registrate in conto perché conformi agli usi invalsi all'epoca della loro applicazione, la decadenza del correntista dai diritti azionati per non aver contestato nel termine contrattualmente previsto di giorni 60 dalla ricezione dei singoli estratti conto le operazioni ivi registrate, compresi gli addebiti in questione.

In via subordinata affermava la legittimità quanto meno della capitalizzazione semestrale e, in via ulteriormente subordinata, della capitalizzazione annuale.

Quanto ai tassi applicati, faceva rilevare che essi erano stati comunicati con opportuna pubblicità sia nei "fogli avvisi", sia nei singoli estratti conto comunicati al correntista.

Aggiungeva che il tasso poteva essere legittimamente determinato "per relationem", anche con rinvio alle condizioni applicate da altri istituti di credito e ciò anche con riferimento alla variazione delle condizioni regolanti il rapporto intervenute nel corso dello svolgimento di esso.

Precisava che eventuali profili di nullità non potevano più essere fatti valere, in applicazione degli istituti della convalida e della conversione di clausole nulle.

Eccepiva che i pagamenti eseguiti dall'attore erano inquadrabili nel novero dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità delle somme in contestazione e che, in ogni caso, la declaratoria delle nullità dedotte da parte attrice avrebbe comportato un indebito arricchimento per quest'ultima, che aveva beneficiato delle controprestazioni della Banca a condizioni solo in seguito dichiarate invalide.

Chiedeva il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata da parte convenuta, avendo la stessa parte attrice, con l'accettazione delle condizioni del rapporto, contribuito a dare causa al lamentato danno e, in via subordinata, chiedeva che, nella determinazione di esso, fosse considerato anche il beneficio fiscale derivato al [redacted] dalla detrazione delle somme corrisposte a titolo di interessi nella annuale dichiarazione dei redditi.

Con separato atto di citazione, la srl [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] hanno convenuto in giudizio la medesima Banca Antonveneta SpA (causa n. [redacted]/06) esponendo che la [redacted] (in seguito divenuta [redacted] srl) già nel 1990 era titolare di un conto corrente acceso presso la BNA, in seguito divenuta Banca Antonveneta per effetto di trasformazioni sociali: si trattava, originariamente, del conto n. [redacted], in seguito divenuto conto [redacted].

Anche in relazione a tale conto potevano ravvisarsi gli stessi profili d'irregolarità sopra enunciati a proposito della causa [redacted]/06: con enorme sforzo, proseguivano gli attori, nonostante gli ingenti ed ingiustificati addebiti, il saldo del conto in questione, alla data del 31/3/2006, era stato riportato ad € 67.50.

